

COMUNE DI MARTIGNACCO (Udine)

AREA AMMINISTRATIVA E DELLE POLITICHE SOCIALI

BANDO PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO, AI SENSI DELL'ART.11 DELLA L. 431/1998, DELL'ART.19 DELLA L.R.1/2016, E DEL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE DPR. 066/Pres dd. 15/04/2020
(contributo anno 2021 riferito ai canoni pagati nell'anno 2020).

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 16 APRILE 2021

1 – Finalità e risorse

I contributi previsti dal presente bando hanno la finalità di fornire un supporto economico alle famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione (al netto degli oneri accessori). Al finanziamento dei contributi concorrono le risorse economiche del Ministero dei Lavori Pubblici, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Martignacco.

2 – Destinatari

Possono presentare domanda per beneficiare dei contributi in oggetto i conduttori titolari, o contitolari, di un contratto di locazione (tipo 4+4, 3+2 o natura anche transitoria per specifiche esigenze comprovate e dichiarate) in forma scritta, efficace e regolarmente registrato entro l'anno 2019 (ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata), purchè l'unità immobiliare oggetto del contratto sia posta sul territorio regionale e sia adibita dal richiedente a prima casa.

3 -Requisiti soggettivi (da possedere alla data di presentazione della domanda)

a) Essere residente nel Comune di MARTIGNACCO;

b) Essere maggiorenne;

c) Essere residente nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi in qualità di:

- cittadino italiano,
- cittadino, o familiare di cittadino, di uno Stato appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D. Lgs. 06/02/2007, n.30;
- cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 08/01/2007, n.3 o titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;
- straniero di cui all'art.41 del D.Lgs.25/07/1998 n.286;
- corregionale rimpatriato da non più di due anni come definito all'art.2, comma 1, della L.R. 7/2002 (in questo caso per il calcolo dei 24 mesi si considerano validi anche i periodi di permanenza all'estero);

d) Essere titolare di un contratto di locazione per un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, adibito a prima casa, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (A.T.E.R.); l'alloggio può anche appartenere anche alle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che sia locato sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3, art.2, della L.431/1998;

e) Essere in regola con il pagamento del canone di locazione dell'anno 2020;

f) essere consapevole che i contributi previsti dal presente bando NON SONO CUMULABILI né con altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo relativi all'anno 2020 (ad es.quota B per Affitto del Reddito di

Cittadinanza) né con le detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori in sede di dichiarazione dei redditi (730/UNICO ecc.), ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge n.431/1998; l'inosservanza del divieto di cumulo dei contributi comporta la revoca del contributo del presente bando e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi di legge, ai sensi dell'art.49 della Legge regionale n.7/2000.

g) **Non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, ovunque ubicati**, purchè non dichiarati inagibili o sottoposti ad esproprio, con esclusione:

- delle quote di proprietà (inferiori al 100%) di alloggi ricevute per successione ereditaria;
- della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente o parte dell'unione civile;

Tale requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'art.2, c.1,lett.a bis),del D.Lgs.n.251/2007, devono presentare la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza.

h) **Non essere** stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art.633 del codice penale, nei precedenti 10 anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ex artt.178 e 179 c.p..

4 – REQUISITI OGGETTIVI DI REDDITO (da possedere alla data di presentazione della domanda) entità e modalità di erogazione dei contributi

●Avere un indicatore della Situazione Economica (I.S.E. ORDINARIO) del nucleo familiare non superiore a **€ 30.000,00=;**

●Avere un indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. ORDINARIO) del nucleo familiare, di cui all'art.2, comma ,2 del DPCM n.159/2013, non superiore a € 13.405,08= e l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore I.S.E.E. non deve essere inferiore al 14%. Il contributo massimo spettante è pari a € 3.110,00 (fascia A). Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno, il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;

●Avere un indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E ORDINARIO) del nucleo familiare, di cui all'art.2, comma ,2 del DPCM n.159/2013, non superiore a € 20.000,00 e l'incidenza del canone di locazione annuo sul valore I.S.E.E. non deve essere inferiore al 24%. Il contributo massimo spettante è pari a € 2.330,00 (fascia B). Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno, il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;

come specificato nella tabella sotto riportata:

Valori ISE	Valori ISEE del Nucleo Familiare	Incidenza del canone annuo sul valore ISEE	Entità del Contributo
Fascia A ISE fino a € 30.000,00	non superiore € 13.405,08.=	Non inferiore al 14%	Incidenza del canone annuo/I.S.E.E. ridotta al 14% Contributo massimo € 3.110,00.=
Fascia B ISE fino a € 30.000,00	Non superiore a € 20.000,00.=	Non inferiore al 24%	Incidenza del canone annuo/I.S.E.E. ridotta al 24% Contributo massimo € 2.330,00.=

Per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indicatore I.S.E.E è elevato del 20% (pari a € 16.086,10= per la fascia A e a € 24.000,00= per la fascia B).

Il nucleo familiare anagrafico da considerarsi è quello aggiornato alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda e indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, **rilasciata ai sensi del DPCM n.159 del 05/12/2013, art.3.**

Si precisa che:

- il contributo (comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto al successivo punto 5) **non** può in nessun caso superare l'importo di € 3.110,00 per coloro che rientrano nella fascia A) e l'importo di € 2.330,00 per coloro che rientrano nella fascia B). Il contributo che verrà erogato non potrà essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno precedente o inferiore a € 30,00.=;
- ai nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica (I.S.E.E.) pari a zero verrà concesso un contributo anche pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno e comunque per un importo massimo di € 3.110,00 per i nuclei familiari rientranti nella fascia A ed € 2.330,00 per quelli rientranti nella fascia B;
- per la determinazione dell'incidenza del canone sulla situazione economica equivalente (I.S.E.E.) si terrà conto del valore del canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori (intendendo per oneri accessori le spese condominiali, nonché quelle per le utenze di energia elettrica, gas, acqua, fognature ecc.), riferito all'anno 2020.
- Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni (il quindicesimo compreso) sono escluse dal calcolo del contributo.
- sono esclusi dal presente bando coloro che presentano domanda di contributo relativa ad un alloggio di edilizia sovvenzionata.

La domanda di contributo va presentata dal richiedente al Comune di Martignacco anche per i canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo, per il medesimo periodo di riferimento, in altro Comune della Regione.

I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati dal richiedente nella domanda di contributo, redatta sull'apposito modello ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000 e successive modifiche, fornito dal Comune di Martignacco.

5 – Individuazione di particolari misure di sostegno

Il contributo da assegnare può essere incrementato per i nuclei familiari che includono particolari situazioni di debolezza sociale o economica, di cui all'art.5 del DPreg. 066/Pres.dd.15.04.2020, rientranti nelle seguenti categorie:

CATEGORIA	Percentuale incremento
a) anziani : persone che hanno compiuto sessantacinque anni;	10
b) giovani : persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;	10
c) persone singole con minori : quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;	10
d) disabili : i soggetti così definiti dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone handicappate);	15
e) famiglie monoreddito : solo quelle composte da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente del nucleo familiare;	10
f) famiglie numerose : quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi in numero non inferiore a tre;	15
g) famiglie con anziani e disabili a carico : quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile;	15
h) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento dell'unione civile.	5

Le maggiorazioni sono cumulabili fino a un massimo del 25 per cento.

6 – Perdita del diritto al contributo , controlli ed altre precisazioni

Le domande incomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati, saranno considerate inammissibili.

Per i pagamenti superiori all'importo di € 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali, con esclusione, quindi, di pagamento per contanti.

Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata liquidazione del contributo dovuta a mancata o errata indicazione del codice IBAN del conto corrente, nonché per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell'indirizzo, del numero di telefono, o per mancata/tempestiva comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio.

Il Comune effettua la vigilanza e il controllo, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare i requisiti sia soggettivi sia oggettivi previsti dal presente bando, e la veridicità dei dati dichiarati. A tal fine potrà essere richiesta ulteriore documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati. Qualora dal controllo emergesse l'eventuale non veridicità delle dichiarazioni rese, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere alla revoca del beneficio concesso, che dovrà, nel caso, essere restituito gravato degli interessi legali. La revoca potrà intervenire anche nel caso in cui il richiedente non presenti, entro i termini, la documentazione richiesta, qualora la stessa non risulti consultabile presso altre pubbliche amministrazioni.

L'amministrazione provvederà inoltre a segnalare all'autorità competente le false dichiarazioni, che comportano le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000.

7 - Criteri per la formazione della graduatoria per l'erogazione dei contributi

A seguito della conclusione dell'istruttoria delle domande ricevute, il Comune di Martignacco approverà la graduatoria dei beneficiari e provvederà a calcolare il fabbisogno complessivo da inviare alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio.

L'erogazione delle contribuzioni in oggetto a favore dei partecipanti al presente Bando, in possesso dei requisiti necessari previsti per legge, è subordinata alla concessione delle relative contribuzioni da parte della Regione F.V.G. a questo Comune. Pertanto la formazione della graduatoria e l'ammissione delle richieste di contributo non vincolano l'Amministrazione Comunale all'erogazione dello stesso.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste accolte, i contributi verranno **rideterminati in proporzione alla percentuale dei fondi assegnati rispetto al fabbisogno totale**.

8 - Contenuto, allegati e termini di presentazione delle domande

La domanda per l'ammissione alle agevolazioni di cui al presente Bando, contenente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, deve essere redatta unicamente sull'apposito modulo predisposto dal Comune, da ritirare presso l'ufficio Amministrativo sociale di via Delsler n.33, previo appuntamento telefonico al n.0432/638511) o scaricabile dal sito: www.comune.martignacco.ud.it.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente nel seguente periodo:

dal 08.03.2021 al 16.04.2021

Con una delle seguenti modalità:

- 1) **inserimento nella cassetta delle lettere situata presso la porta d'ingresso del Municipio**, in via della Libertà, 1 – 33035 Martignacco (UD);
- 2) **Trasmissione a mezzo del servizio postale** esclusivamente mediante RACCOMANDATA A.R. da inviare al seguente indirizzo: Comune di Martignacco via della Libertà, 1 – 33035 Martignacco (UD) . Farà fede la data del timbro postale di partenza.
- 3) **Trasmissione via mail** all'indirizzo: assistenza@com-martignacco.regione.fvg.it
- 4) **Trasmissione via PEC:** qualora il richiedente sia intestatario di una casella di posta elettronica certificata potrà trasmettere l'istanza debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del Comune: comune.martignacco@certgov.fvg.it. Nel caso in cui la trasmissione avvenga con modalità telematica, la responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico del mittente.

Non saranno ritenute valide e pertanto verranno escluse, le domande presentate in maniera difforme a quanto indicato ai punti precedenti, nonché quelle presentate oltre i termini.

La domanda deve essere sottoscritta esclusivamente dal titolare del contratto di locazione.

Se il contratto è intestato a soggetti diversi la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari.

Dell'avvenuta presentazione farà fede il timbro di ricevimento dell'Ufficio Protocollo del Comune. Il Comune di Martignacco non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

1) Per tutti i richiedenti:

fotocopia della carta d'identità in corso di validità;

fotocopia del contratto di locazione regolarmente registrato, compresa la fotocopia dell'imposta di registro prevista annualmente (mod.F23 o simile) a copertura dell'anno di riferimento (anno 2020) ed eventuale documentazione riguardante l'aggiornamento del canone di locazione;

fotocopia di eventuale adesione del proprietario alla cedolare secca;

fotocopia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione relativi all'anno 2020 - complete dell'imposta di bollo prevista - al netto degli oneri accessori, ovvero attestazione rilasciata dall'Istituto di Credito che provvede al pagamento, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario dell'alloggio riportante l'ammontare dei canoni di locazione percepiti *nell'anno 2020*, al netto degli oneri accessori e corredata dalla fotocopia della carta d'identità dello stesso;

(in caso di separazione) *fotocopia* dell'atto di separazione tra coniugi;

• *fotocopia* dell'attestazione I.S.E.E ORDINARIO in corso di validità oppure fotocopia della ricevuta attestante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);

2) Se stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea:

fotocopia del titolo di soggiorno in corso di validità; se tale documento risulta scaduto, dovrà essere presentata

fotocopia della documentazione che comprovi l'avvenuta richiesta di rinnovo;

documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza.

3) Se persone con handicap ai sensi della L. 104/92:

fotocopia della certificazione rilasciata dalla competente Commissione attestante il riconoscimento della disabilità prevista ai sensi dell'art. 3 della L.104/92;

4) Se soggetti destinatari di provvedimenti sfratto o rilascio dell'alloggio:

copia fotostatica della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali.

5) Se soggetto corregionale all'estero e rimpatriato, come definito all'art.2 comma 1, dalla legge regionale n.7/2002

autocertificazione nella quale risultino il periodo di permanenza all'estero e la data definitiva del ritorno in regione (da non più di due anni) (fax simile autocertificazione disponibile presso l'ufficio Anagrafe).

9 – Esclusioni.

Saranno escluse tutte le domande ove il richiedente:

- a) non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) non sia titolare, o contitolare, del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
- c) abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal presente bando;
- d) abbia stipulato un contratto di edilizia residenziale pubblica locato a canone sociale;
- e) abbia un contratto di locazione stipulato fra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

10 -Casi particolari

1. **Mancanza delle ricevute:** nel caso in cui l'inquilino dichiara di aver pagato tutte le mensilità ma non presenti tutte le ricevute relative ai mesi di occupazione dell'immobile, deve presentare una dichiarazione del proprietario, che attesti che l'inquilino non è moroso.
2. **Morosità:** in caso di morosità del conduttore, totale o parziale, relativa ai canoni per l'anno 2020 (esclusi gli oneri accessori), il richiedente che intende presentare domanda di contributo dovrà allegare alla stessa una dichiarazione del proprietario che attesti lo stato di morosità e ne specifichi i mesi e l'importo. Senza tale dichiarazione la domanda verrà archiviata senza alcun provvedimento. Il proprietario ed il conduttore dovranno confermare mediante nuova dichiarazione scritta, in sede di liquidazione del contributo da parte del Comune la persistenza o meno dello stato di morosità. In caso di persistenza dello stato di morosità, il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino alla concorrenza del contributo stesso. Il contributo potrà essere erogato al locatore anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.
3. **Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare:** in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, qualora però abbia nel frattempo provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del Tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.
4. **Coabitazione:** nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente; il Comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti.
5. **Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell'istanza:** nel caso in cui intervenga il decesso dell'intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata. Se il decesso avverrà successivamente all'approvazione della graduatoria, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi, purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione dell'istanza). In caso di più eredi legittimi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del beneficio uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.
6. **Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente:** qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare Istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'ufficio Amministrativo sociale del Comune, in via Delsler n.33; l'Amministrazione comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione.

11 – Note finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n.431/98 e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999, alla L.R. n.1/2016 e al relativo Regolamento regionale DPR. 066/Pres dd. 05.04.2020.

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n.2016/679 - relativo alla protezione dei dati personali - ed utilizzati per le finalità connesse alla domanda depositata, anche mediante conferimento di dati alle amministrazioni pubbliche competenti. Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Coseano Anna, Responsabile dell'Area Amministrativa e delle Politiche Sociali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Amministrativa e delle Politiche Sociali
Dott.ssa Anna Coseano